

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1473)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 647, 649
DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti	649
MINGOZZI (PCI)	649
MOLA (PCI), relatore alla Commissione	648
RUFINO (PSI)	649
SANTALCO (DC)	649

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

A V E L L O N E , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1473)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, essendo scaduti i termini regolamentari senza che l'11^a Commissione abbia espresso il suo parere, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego quindi il senatore Mola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M O L A, *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, come è noto la legge n. 191 del 1974 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda delle ferrovie dello Stato stabilisce l'applicazione, al settore ferroviario, delle norme contenute in sette preesistenti decreti del Presidente della Repubblica riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché una serie di nuove norme antinfortunistiche attinenti specificamente al settore ferroviario.

Poichè in questi ultimi anni vi sono state innovazioni per quanto concerne il settore della tecnica, della scienza medica, dell'organizzazione del lavoro e della stessa legislazione dello Stato, è auspicabile — a mio avviso — che tutta la materia della prevenzione antinfortunistica sul lavoro ferroviario possa, al più presto, trovare una nuova e più adeguata sistemazione legislativa. Ciò potrebbe avvenire anche in relazione all'esame delle proposte di legge, attualmente presso la 10ª Commissione dell'altro ramo del Parlamento, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei trasporti terrestri, nel senso che vi si potrebbero comprendere anche le ferrovie dello Stato, e sulla riforma della Azienda ferroviaria statale, nel senso che potrebbero essere demandati alla funzione amministrativa una serie di compiti antinfortunistici non necessariamente regolabili per legge.

La rielaborazione della normativa antinfortunistica dovrebbe inoltre avvenire alla luce della legge di riforma sanitaria, recentemente approvata dal Parlamento.

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, si propone — invece — unicamente di eliminare alcuni errori ed imperfezioni contenuti nella legge n. 191 dell'aprile 1974.

Pur tenendo presenti i limiti del disegno di legge al nostro esame sarebbe stato opportuno e giusto, a mio avviso, ricevere dal Governo informazioni circa l'applicazione della citata legge n. 191; noi ignoriamo,

infatti, se è stato emanato il regolamento di attuazione della legge stessa previsto dal suo articolo 42; noi non sappiamo se i quattro miliardi stanziati con l'articolo 40 siano stati spesi per le opere e le forniture antinfortunistiche previste dalla legge medesima; noi non sappiamo, infine, se l'Azienda delle ferrovie dello Stato abbia elaborato e pubblicato notizie, dati e statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali verificatisi, notizie che sono indispensabili per studiare e combattere il fenomeno infortunistico.

Ci auguriamo che una documentazione in proposito possa essere fornita al Parlamento in sede di rielaborazione della materia della prevenzione degli infortuni nelle aziende di trasporto pubblico di cui ho parlato all'inizio del mio intervento.

Veniamo ora alle modifiche della legge n. 191 che il disegno di legge in esame si propone di introdurre.

L'articolo 10 della legge n. 191, mentre stabilisce l'obbligo di installare, nelle gallerie ferroviarie dai 100 ai 3.000 metri e superiori ai 4.000 metri di lunghezza, opportuni contrassegni di posizione delle più vicine nicchie per il ricovero del personale, ignora completamente che cosa si debba fare nelle gallerie che vanno dai 3.001 metri ai 4.000 metri di lunghezza.

Con il disegno di legge in esame tale normativa viene corretta e migliorata stabilendo che nelle gallerie di lunghezza compresa tra i 100 e i 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale. Nelle gallerie di lunghezza superiore ai 5.000 metri, inoltre, detti contrassegni devono essere limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco.

L'articolo 29 della legge n. 191 omette poi di specificare che si tratta di linee elettriche di alta tensione e confonde il chilovolt, che è un'unità di misura di tensione, con il chilowatt, che è invece un'unità di misura di potenza.

Le norme in esame rimettono le cose al loro posto stabilendo che non possono essere

8ª COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1979)

eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri uno per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e metri tre per le linee primarie fino a 220 chilovolt.

Il testo in esame introduce quindi alcune modificazioni necessarie alla legge n. 191 del 1974 per cui, nella mia veste di relatore, non posso che raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Mola per la relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

S A N T A L C O. A nome del Gruppo della democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge.

M I N G O Z Z I. Anche io, a nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole all'approvazione delle presenti norme che giudico quanto mai opportune.

R U F I N O. Il testo in esame merita ogni considerazione e, pertanto, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E G A N, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Molto brevemente, onorevole Presidente, per assicurare il senatore Mola che quanto prima farò pervenire alla Commissione la documentazione che egli ha richiesto.

Preciso altresì, come già detto presso l'altro ramo del Parlamento, che in occasione della discussione del provvedimento relativo all'estensione delle norme concernenti le ferrovie dello Stato anche ad altre ferrovie si cercherà di pervenire ad una delegificazione della normativa antinfortunistica. Non sembra neanche al Governo opportuno, infatti, che per questa materia si debba ricorrere ad un testo di legge e non, invece, a regolamenti ed a norme amministrative.

Detto questo, invito anche io la Commissione a voler approvare il testo in esame.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco ».

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 29 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt ».

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI